



**N. 1020-A**

*Relazione orale*  
*Relatore DREOSTO*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

**Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 2024**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**e dal Ministro della difesa**

**di concerto con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro della giustizia**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2024**

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,  
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## INDICE

Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 3
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 4

- Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione ..... » 6

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

13 marzo 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), l'opportunità di chiarire quali siano gli atti di indirizzo parlamentare cui la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016 fa riferimento.

**sugli emendamenti approvati**

19 giugno 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

**sul disegno di legge**

13 marzo 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *c*), numero 5), viene rappresentato, relativamente alla modalità di riparto del fondo, che la modifica normativa non fa venir meno in alcun modo il controllo del Parlamento sui profili finanziari, in quanto, come peraltro accade oggi, la deliberazione del Governo sulle missioni internazionali deve recare la specifica quantificazione degli oneri per ciascuna missione e deve essere corredata di relazione tecnica verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo attualmente non apporta alcuna modifica alla quantificazione degli oneri, limitandosi a riprodurre il riparto del fondo tra le missioni in misura esattamente identica rispetto alla deliberazione del Governo come approvata dal Parlamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quindi si configurerebbe come un atto vincolato, sul quale il controllo sui profili finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Parlamento è già stato condotto al momento della precedente approvazione della delibera del Governo sulle missioni internazionali. Sulla base di quanto disposto dal testo originario della legge n. 145 del 2016, il controllo parlamentare sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aveva una funzione sostanziale di verifica dei profili finanziari, separata rispetto alla verifica sugli indirizzi di politica estera e militare connessi con l'approvazione della deliberazione del Governo sulle missioni internazionali. Con le novelle apportate dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il procedimento è stato modificato, anticipando il controllo sui profili finanziari al momento dell'iniziale deliberazione del Governo sulle missioni internazionali; in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 6), si ritiene che l'osservazione della Commissione possa essere superata dalla plausibile constatazione che si provvederà, annualmente, con la relativa legge di bilancio, a replicare la clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge n. 213 del 2023

(legge di bilancio per l'anno 2024), che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'anno 2024. Viene inoltre osservato che la predetta norma consente già variazioni pluriennali, purché adottate nell'anno di riferimento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, alla luce delle modifiche apportate dal disegno di legge in esame all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), numero 3), e *c*), numero 5), si richiama l'importanza di salvaguardare la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari competenti, valutando l'attivazione degli opportuni strumenti procedurali, nell'ambito delle prerogative del Parlamento.

### **sugli emendamenti**

29 maggio 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 1.11, il cui esame resta sospeso.

### **su un ulteriore emendamento**

29 maggio 2024

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.11, riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **su un ulteriore emendamento**

(Estensore: CALANDRINI)

11 giugno 2024

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145)*

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « unità di personale coinvolte, » sono inserite le seguenti: « anche in modalità interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica, »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione »;

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico:*

« 2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo può altresì individuare forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unità di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito delle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della presente legge e all'articolo 620-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. La deliberazione è trasmessa dal Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano l'impiego o ne negano l'autorizzazione. **Entro novanta giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni di**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-*bis* »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6 »;

5) al comma 4-*bis*, le parole: « all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6 »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo »;**

3) *identico*:

« 3. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo delle Camere **di cui ai commi 2 e 2.1** sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, nel rispetto del comma 2-*bis* »;

4) *identico*;

5) al comma 4-*bis*:

**5.1)** le parole: « all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6 »;

**5.2)** dopo le parole: « tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche », sono aggiunte le seguenti:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6) il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio » e le parole: « per l'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno in corso »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « nell'anno in corso » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno precedente »;

1.3) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: « La relazione analitica riferisce altresì in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente impiegate ai sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri »;

2) al comma 1-*bis*, le parole: « missioni in corso per l'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « missioni per l'anno in corso »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, la parola: « annualmente » è soppressa e la parola: « stabilità » è sostituita dalla seguente: « bilancio »;

2) il comma 3 è abrogato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**« e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*bis* »;**

6) *identico*;

b) *identica*;

c) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

**3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**« 3-*bis*. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro del-**



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione in conformità alla relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 6 »;

4) al comma 4-*bis*, le parole da: « comma 3 » fino a: « tali deliberazioni » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1 » e le parole da: « spese quantificate » fino a: « comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle se-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

**a) l'importo complessivo non supera il 25 per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;**

**b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata nell'anno precedente alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;**

**c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, e all'articolo 3, comma 1-*bis* »;**

**4) identico;**

**5) al comma 4-*bis*, le parole da: « comma 3 » fino a: « tali deliberazioni » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6, per assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni dalla presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1 » e le parole da: « spese quantificate » fino a: « comma 1 del presente articolo » sono sostituite dalle se-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

guenti: « somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 del presente articolo per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2 »;

*d)* agli articoli **5, comma 3**, 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: « i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1 »;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

guenti: « somme iscritte sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche **e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis** »;

**6) identico;**

***d)* all'articolo 5:**

**1) al comma 1, dopo le parole: « dei Paesi interessati » sono inserite le seguenti: « ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1, »;**

**2) al comma 3, le parole: « i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1 » e dopo le parole: « dello stesso continente » sono aggiunte le seguenti: « o di continente prospiciente all'area di operazione non soggetta alla sovranità di alcuno Stato »;**

*e)* agli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1, le parole: « i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1 »;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

*e)* all'articolo 21:

1) al comma 2, dopo le parole: « biologica e chimica » sono aggiunte le seguenti: « , vettovagliamento, materiale sanitario, materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti, nonché di servizio dei trasporti di personale e materiali »;

2) il comma 3 è abrogato;

*f)* all'articolo 22, il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*f)* *identica*;

*g)* *identica*.

**2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, si provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145.**

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*.

€ 1,00